



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted], proposto da: [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso [redacted] Avv. in [redacted], [redacted],

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3; Ministero dell'Economia e delle Finanze;

sul ricorso numero di registro generale [redacted], proposto da: [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso [redacted], [redacted],

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. [REDACTED]

del Decreto nr. [REDACTED] di data [REDACTED] del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati, I Reparto, 1^a Divisione S.B.A.E.N. avente ad oggetto l'accertamento ed il riconoscimento del diritto a percepire i benefici tutti previsti dall'art. 1079, 1^o comma, del DPR 90/2010;

di tutti gli atti presupposti e consequenziali, compreso il Verbale Mod. [REDACTED] redatto in data [REDACTED] dal Dipartimento di Medicina Legale di Roma, nelle parti in cui l'invalidità complessiva del ricorrente è quantificata nella misura del 16% anziché nella misura dell'80% ovvero, in subordine, del 28% o del 26% con conseguente condanna delle resistenti Amministrazioni al pagamento in favore del ricorrente della differenza di trattamento economico spettante con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino a quella di effettivo soddisfo.

quanto al ricorso [REDACTED]

del Decreto nr. [REDACTED] - Posizione [REDACTED] Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi, compreso il verbale mod. [REDACTED] del [REDACTED] del Dipartimento medicina legale di Roma CMO;

del verbale [REDACTED] redatto in data [REDACTED] dal Dip. Medicina Legale di Roma, nelle parti in cui l'invalidità complessiva del ricorrente è quantificata nella misura del 16%;

il parere n. [REDACTED] in data [REDACTED] del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio ed avente ad oggetto l'accertamento ed il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire i benefici previsti dall'art. 1079, 1° comma del D.P.R. 90/2010;

con conseguente condanna della resistente amministrazione al pagamento del dovuto in favore del ricorrente..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, appuntato dei carabinieri, con il primo ricorso impugna il decreto del ministero della difesa n. [REDACTED] di concessione della speciale indennità nella parte in cui l'invalidità complessiva viene calcolata nella misura del 16% anziché dell'80% ovvero in subordine del 28% o del 26%, nonché per l'accertamento del diritto a percepire i benefici calcolati in riferimento all'invalidità complessiva permanente nella misura più ampia e infine per la condanna delle amministrazioni al pagamento della differenza tra il trattamento economico spettante e quello percepito, con interessi e

rivalutazione.

Il ricorrente ha partecipato a varie missioni internazionali di pace e nell'ottobre del 2004 gli è stata riscontrata un'infermità; nel 2009 chiedeva il riconoscimento dei benefici previsti per le cosiddette vittime dell'uranio impoverito sulla base del d.p.r. 37 del 2009.

Sottoposto a visita presso la commissione medica ospedaliera gli veniva riconosciuta l'invalidità del 16%. Successivamente a seguito di nuova visita medica gli veniva quantificato nella misura del 15% il danno biologico, del 18% l'invalidità permanente e dell'8% il danno morale. La quantificazione dell'invalidità complessiva veniva stabilita nel 26% sulla base di una formula indicata in ricorso.

In via di diritto deduce l'errore sul presupposto, la contraddittorietà, l'illogicità manifesta, la perplessità, l'incoerenza, l'incongruità e l'erronea applicazione della tabella allegata al decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 e infine ingiustizia manifesta.

Il ricorrente espone in dettaglio l'evoluzione normativa sulla materia per cui la misura del 27% dell'invalidità complessiva risulta corretta; anche alla luce delle conseguenze della patologia. La patologia in questione va correttamente definita dal codice 9323 della tabella allegata al decreto del ministero della sanità 5 febbraio 1992.

Osserva come l'intervento subito abbia modificato le sue abitudini di vita anche sessuali e abbia compromesso la sua vita di relazione, per cui anche il danno morale appare evidente, e andrebbe quantificato nella misura del 10%. Di conseguenza la misura dell'80% appare corretta ovvero in subordine la misura del 28% e comunque non inferiore al 26%.

Con il secondo ricorso il ricorrente impugna il decreto ~~_____~~ ~~_____~~ nella parte in cui l'infermità del ricorrente viene

considerata tale per cui l'invalidità complessiva è quantificata nella misura del 16% anziché nella misura dell'80% ovvero in subordine del 28% o 26% e per il riconoscimento del suo diritto a percepire i benefici nella misura indicata.

I motivi di ricorso ricalcano quelli del primo ricorso.

Resiste in giudizio l'amministrazione in entrambi i ricorsi concludendo per il loro rigetto.

Infine nella pubblica udienza [redacted] la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Vengono in esame i due ricorsi proposti dal ricorrente, il primo avverso il decreto [redacted] del ministero della difesa di corresponsione dell'elargizione speciale per esposizione a sostanze nocive nella parte in cui l'invalidità complessiva è quantificata nella misura del 16% anziché in quella superiore cui ritiene di avere diritto, il secondo avverso il decreto [redacted] di riconoscimento della patologia sofferta ascrivibile alla tabella B con la percentuale del 16% anziché di quella superiore.

I due ricorsi in epigrafe possono essere esaminati congiuntamente per l'identità delle questioni e per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

Va da subito evidenziato come i ricorsi possono essere accolti solo nella parte in cui si contesta la mancata assegnazione della misura massima del 10% per il danno morale subito dal ricorrente.

Essi vanno invece rigettati nelle parti in cui contestano i giudizi medico discrezionali, i quali, come noto, possono essere annullati solo se palesemente illogici o incongrui, ma non quando, come nel caso in esame, risultano supportati da un giudizio che non risulta palesemente

illogico.

Infatti, non può questo collegio entrare nel merito tecnico discrezionale delle valutazioni mediche se non in ipotesi particolari, non ricorrenti nel caso in esame.

Risulta invece fondata la censura di difetto di motivazione per quanto riguarda il danno morale, il quale, nella considerazione che il ricorrente ha subito in giovane età una menomazione di non poco rilievo dal punto di vista dell'attività relazionale, e che sul punto manca alcuna congrua motivazione da parte dell'amministrazione; appare pertanto ragionevole la concessione del danno morale nella misura massima del 10%.

I due ricorsi vanno quindi accolti sotto tale aspetto e gli atti vanno annullati in parte qua, per cui al ricorrente dovrà essere corrisposto quanto risulta dalla differenza tra il percepito e il dovuto determinato come sopra con gli interessi di legge.

La soccombenza parziale induce il collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, riunitili, in parte li rigetta e in parte li accoglie come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

[REDACTED], Presidente, Estensore

[REDACTED], Primo Referendario

[REDACTED], Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.